

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OSSERVATORIO DI CARA CITTÀ"

- art.1 - E' costituita una Associazione di donne denominata "Osservatorio di Cara Città", con sede in Rovereto.
- art.2 - L'Associazione non ha scopo di lucro.
- art.3 - L'Associazione si pone i seguenti obiettivi:
- a) rappresentare un luogo reale e simbolico di elaborazione politica femminile
 - b) partecipare pertanto alla vita della città, esprimendo proposte e suggerimenti, nonché critiche e dissensi, per contribuire al buon andamento politico della città
 - c) costruire coesione e momenti di confronto fra le donne della società in generale e della polis in particolare
 - d) dedicare particolare attenzione e solidarietà operativa alle donne provenienti da Paesi e culture diversi
 - e) confrontarsi con i problemi che interessano la società anche a livello internazionale e che si ripercuotono nella nostra quotidianità
 - f) organizzare ricerche, seminari, convegni, pubbliche manifestazioni
 - g) instaurare eventuali rapporti di collaborazione con altri organismi a carattere locale, nazionale e internazionale, che perseguano finalità analoghe e siano espressioni di donne come luogo di esperienze e di iniziative.
- art.4 - L'Associazione si pone pertanto come osservatorio nella città; valorizza e tutela le singolarità di pensiero e di agire delle partecipanti; costruisce la sua opera nella capacità di mediazione e nel totale rispetto della libertà di coscienza, rifiutando qualsiasi condizionamento legato a logiche di potere.
- art.5 - Si prevedono due modalità di partecipazione: socie fondatrici e socie ordinarie.
- art.6 - Sono socie fondatrici le donne che hanno partecipato alla nascita dell'Associazione e che firmano lo Statuto. Sono socie ordinarie quelle che verranno presentate da due socie fondatrici.
- art.7 - L'Assemblea Generale è formata da tutte le socie.
- art.8 - L'Assemblea Generale potrà nominare al suo interno una segreteria con funzioni esecutive.
- art.9 - L'Assemblea Generale ha inoltre il compito di eleggere una Responsabile ed una Viceresponsabile. La Responsabile dura in carica un anno e la sua carica è rinnovabile.
- art.10 - La Responsabile ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
- art.11 - In caso di assenza o impedimento della Responsabile le sue mansioni spetteranno alla Vice.
- art.12 - L'Assemblea Generale può essere convocata ogniqualvolta ne faccia richiesta la Responsabile o almeno un terzo delle socie.
- art.13 - Qualsiasi modifica del presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di due terzi in prima votazione e con la maggioranza dei voti delle presenti poi.
- art.14 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali delle socie, dalle sovvenzioni e dai contributi liberamente offerti da terzi, da eventuali lasciti.
- art.15 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge in materia.